

Circolare del Ministero per i beni e le attività culturali 16 maggio 2005

Disposizioni relative al deposito delle opere protette,

ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005)

Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 103 e seguenti della Legge 22/04/1941, n. 633 questo Ministero cura la tenuta del registro pubblico generale delle opere protette nel quale sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con le modalità previste dal regolamento di attuazione della legge, regio decreto 18/05/1942, n. 1369.

Il Capo III del citato regolamento prevede dettagliatamente le formalità da espletare per effettuare il deposito delle categorie di opere espressamente individuate nonché le indicazioni relative alle dichiarazioni che accompagnano l'esemplare delle stesse opere.

Specifiche indicazioni sono altresì previste per i progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi, ai sensi dell'art. 99 della Legge n. 633/1941, nonché per gli atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti dalla citata legge o costituiscono diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi così come previsto dall'art. 104 della Legge n. 633/1941.

Al fine di rendere più snello il procedimento relativo all'istruttoria dell'accettazione per la registrazione nel Registro pubblico generale delle opere si riportano di seguito alcune indicazioni alle quali è necessario attenersi:

la composizione della copertina e del frontespizio di un'opera a stampa deve sempre recare impressa a stampa le indicazioni richieste dalla legge: titolo, anno e luogo di pubblicazione ed autore o, in caso di opera anonima o pseudonima, tassativamente la casa editrice.

Sulla seconda pagina di frontespizio, o sull'ultima del volume, deve necessariamente essere riportata la tipografia; la ragione sociale dell'editore deve essere chiaramente indicata, soprattutto per Case editrici assorbite o rilevate da altro editore in quanto spesso compaiono sull'opera entrambi gli editori senza elementi di specificazione; deve, altresì, esserci diretta coincidenza tra quanto risulta impresso e quanto dichiarato;

per le opere tradotte da altre lingue o dialetti è tassativamente richiesta l'indicazione, impressa a stampa, del titolo originale, della lingua da cui la traduzione è stata effettuata nonché del nome del traduttore;

per le opere create in redazione o a cura della stessa e/o tradotte da altra lingua, è necessario che tali elementi risultino chiaramente indicati sull'opera ed inoltre che sia indicata la persona fisica che svolge direttamente l'attività creativa o che la coordina, lasciando alla disciplina contrattuale le condizioni relative ai diritti;

per l'opera creata con il contributo distinguibile di più persone, è necessario indicare il nome della persona che sostanzialmente ne coordina e dirige la realizzazione;

sulla raccolta di atti di convegni e seminari di studio, etc., viene frequentemente indicato come autore l'ente organizzatore pur esistendo i nomi dei singoli relatori. È opportuno distinguere tra diritto di utilizzare tale raccolta in esclusiva (art. 29 della legge) e paternità titolo originario. In tale caso è necessaria l'indicazione del nome della persona fisica che materialmente ha curato e coordinato sistematicamente la raccolta;

spesso amministrazioni ed enti che non perseguono scopi di lucro nei loro fini istituzionali vengono indicati come autori. È utile osservare che tale qualificazione può essere legittima se sulle opere non appare il nome di alcuna persona fisica e quando si tratti di atti attinenti ai fini istituzionali; in caso contrario, la qualifica di autore a titolo originario non può che appartenere, ai sensi della legge sul diritto d'autore, alla persona fisica indicata come autore. Per quanto concerne, invece, gli enti privati nonché le società commerciali che perseguono un fine lucrativo, si precisa che a questi non può appartenere la qualifica di autore a titolo originario in quanto autore è colui che esplica attività di creazione ed oggetto della tutela è l'opera «quale particolare espressione di lavoro intellettuale». Pertanto è chiaramente ravvisabile la necessità di indicare su tali opere il nome della persona fisica che le ha effettivamente create regolandone l'utilizzazione mediante forme contrattuali di diritto privato;

per quanto concerne le opere collettive (enciclopedie, dizionari, etc.), è necessario imprimere, nelle forme d'uso, il nome della persona fisica che ha avuto l'incarico di curare la direzione dei lavori di coordinamento per la relativa realizzazione (art. 7, Legge n. 633/1941). Non sono rari i casi in cui tale indicazione manca del

tutto o si riferisce ai vari autori dei singoli contributi. In tali circostanze è utile operare con chiarezza sia per consentire al Servizio II del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport di acquisire nel pubblico registro dati certi, sia per evitare attribuzioni di paternità non pertinenti;

nel caso di opera anonima, tale circostanza deve rilevarsi senza equivoci dall'opera stessa. Si ritiene utile ricordare che sulle opere anonime così come su quelle pseudonime, che non rientrano nell'ipotesi contemplata nell'art. 8, comma 2, della Legge n. 633/1941 (pseudonimo, nome d'arte, sigla o segno convenzionale, conosciuti come equivalente al nome vero), è indispensabile imprimere chiaramente la ragione sociale dell'impresa editrice a cui fa capo la legittimazione ad esercitare i relativi diritti;

le opere a stampa pubblicate in forma pseudonima non devono essere accompagnate da dichiarazioni nelle quali è indicato il nome vero dell'autore. Tale procedura non è legittima in quanto il diritto di rivelare il proprio nome appartiene esclusivamente all'autore e, dopo la sua morte, alle persone indicate nell'art. 23 della legge (articoli da 20 a 22 legge diritto d'autore). In tali circostanze si può seguire la procedura regolamentare prevista dall'art. 2, regio decreto 18/05/1942, n. 1369, concernente la rivelazione del nome dell'autore di opera anonima e pseudonima, che non rientra nella fattispecie di cui al sopra citato art. 8 della legge, attraverso la presentazione di una dichiarazione, successivamente al deposito dell'opera anonima o pseudonima, nella quale debbono essere indicati: 1) lo pseudonimo se usato; 2) il titolo dell'opera; 3) l'editore e di chi abbia comunque resa pubblica l'opera; 4) la data di pubblicazione; 5) ogni altro elemento atto a identificare l'opera;

nel caso di pubblicazione di opere cadute in pubblico dominio, soprattutto nel campo della letteratura per ragazzi, deve sempre essere rispettato il diritto morale degli autori. Nel ricordare che tale diritto è imprescrittibile ed inalienabile, si ritiene doveroso invitare gli interessati a tali edizioni a voler rispettare, con il necessario scrupolo, i diritti attinenti alla personalità degli autori anche per evitare che si renda necessario l'intervento dell'autorità amministrativa a norma dell'art. 23 della legge sul diritto di autore;

numerose pubblicazioni periodiche (riviste, giornali, bollettini di istituti ed enti culturali, etc.) sono presentate per il deposito e registrazione prive delle indicazioni, impresse a stampa, necessarie per la loro individuazione. Si ricorda che tali indicazioni sono: titolo (o testata), carattere e periodicità, direttore, anno o numero, editore o proprietario, stampatore.

L'indicazione relativa al Copyright, pur non obbligatoria, può essere utile sotto il profilo della legittimazione ad esercitare l'azione giudiziaria in alcuni Stati esteri in quanto con tale indicazione s'intendono assolte eventuali formalità richieste dalle legislazioni interne dei Paesi membri e dalle convenzioni internazionali. Tale simbolo per esplicitare i suoi effetti, si consiglia che venga apposto a stampa su tutti gli esemplari dell'opera all'atto della prima pubblicazione e collocato in luogo ben visibile (di solito, sulla seconda pagina del frontespizio) e deve altresì essere completo di tutti i suoi elementi;

appare, altresì, utile l'apposizione della numerazione I.S.B.N. (International Standard Book Number) e I.S.S.N. (International Standard Serial Number) nel caso di editori aderenti a tale sistema di numerazione e classificazione internazionale di libri o riviste.

Una tale indicazione può rivelarsi idonea per una più facile individuazione del titolare dei diritti;

una particolare attenzione deve essere posta nella compilazione della dichiarazione di deposito di opere a norma della Legge n. 633/1941. Si ricorda che essa deve essere redatta in doppio originale, legalizzate con due marche da bollo (Euro 14,62), datate e firmate dal dichiarante. Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere discordanti con quelle richieste dalla legge ed impresse a stampa sulle opere, ad esempio: il titolo dichiarato deve essere conforme a quello che risulta apposto sull'opera, così come lo stampatore e tutti gli altri elementi sopra ricordati (art. 33, regio decreto n. 1369/1942).

Il deposito va effettuato da chi pubblica l'opera per la prima volta e pertanto le edizioni dello stesso testo, successive alla prima, le ristampe anastatiche di opere già depositate dallo stesso editore non sono soggette ad un nuovo deposito. Diverso, ovviamente, è il caso di edizioni aggiornate contenenti elementi creativi nuovi suscettibili di nuova tutela. Nel mese di dicembre di ciascun anno, gli editori non devono inviare opere per il deposito sulle quali è impresso, quale anno di pubblicazione, l'anno successivo; deve, pertanto, essere indicato l'anno nel corso del quale la pubblicazione è avvenuta e non quello di programmazione;

le opere inedite non sono ammesse al deposito a norma della Legge 22/04/1941, n. 633, al riguardo si specifica che per alcune categorie di opere inedite è prevista la possibilità del deposito presso la Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.);

qualora il editore sia una persona giuridica, è necessario che la relativa ragione sociale risulti chiaramente impressa, nelle forme d'uso, sull'opera e sia conformemente riportata nella dichiarazione di deposito che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante;

l'indicazione della nazionalità dell'autore, come anche le generalità, sono elementi indispensabili per l'identificazione dello stesso. In particolare la nazionalità è elemento molto utile per la determinazione dei termini di protezione, soprattutto nei rapporti internazionali in materia di diritto d'autore;

qualora le pubblicazioni periodiche rechino l'indicazione di un direttore e di un direttore responsabile, è necessario che quest'ultimo sia indicato quale direttore che assume tutti gli obblighi conseguenti dalla propria qualifica;

nel caso di presentazione di giochi, la dottrina ha chiarito che può essere protetta la descrizione del gioco nella sua espressione formale (ed anche il regolamento) ma non il congegno in sé. Pertanto non si può accogliere al deposito il puro e semplice sistema di gioco a premi, privo di descrizione e spiegazione delle regole;

per i progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi al fine della riserva del diritto al compenso, il deposito si effettua con la presentazione del piano o disegno e della descrizione del lavoro da cui deve necessariamente risultare la soluzione originale costituita dal progetto;

è possibile l'impiego dei moduli prestampati per la dichiarazione di deposito presenti nel sito del Ministero www.beniculturali.it sempreché in tali modelli non vengano inserite ulteriori indicazioni che non trovino riscontro sull'opera. Si specifica al riguardo, che il modulo di deposito è liberamente riproducibile ma non modificabile;

le opere inviate per posta al fine di effettuare il deposito e le relative dichiarazioni devono essere contenute in un unico plico o pacco ed esattamente indirizzate: Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e sport - Servizio II - Ufficio del diritto d'autore - via della Ferratella in Laterano, 51 - 00186 Roma.

Roma, 16 maggio 2005

Il capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport
Sicilia